

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Documento: Circolare n. 55 dell'11 ottobre 2012

Oggetto: Riconoscimento di una quota del 40% della rendita al figlio superstite di genitore divorziato. Articolo 85 del Testo Unico n.1124/1965.

Quadro Normativo

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 85, primo comma, numero 2);

Sentenza della Corte costituzionale n. 86 dell’11 marzo 2009, depositata il 27 marzo 2009;

Circolare n. 24 del 13 maggio 2009: “Rendita agli orfani di un genitore naturale”.

Lettera della Direzione centrale prestazioni del 18 maggio 2009: "Rendita agli orfani di un genitore naturale. Sentenza della Corte costituzionale n.86 dell'11 marzo 2009 (G.U. n. 13 del 1° aprile 2009). Circolare del 13 maggio 2009. Istruzioni operative”;

Legge 1 dicembre 1970, n. 898. “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”. Articolo 5.

PREMESSA

Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste - in merito alle quali è stata interessata l’Avvocatura Generale - di parere, concernenti il diritto del figlio di genitore divorziato al riconoscimento ad di una quota di rendita ai superstiti ragguagliata al 40% della retribuzione, in seguito a infortunio mortale dell’altro genitore.

ESTENSIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA RAGGUAGLIATA AL 40% DELLA RETRIBUZIONE AL FIGLIO SUPERSTITE DI GENITORE DIVORZIATO

Come noto, la sentenza della Corte costituzionale n.86/2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.85, comma 1°, n.2 del T.U., nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale.

Nella citata sentenza, la Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimità della norma suddetta con riferimento alla fattispecie concreta relativa al figlio naturale di una coppia non coniugata ma stabilmente convivente, ha rilevato che si tratta di “ipotesi nella quale il minore ha diritto alla sola rendita pari al 20% della retribuzione del genitore deceduto, senza potere usufruire del sostegno economico che, indirettamente gli perverrebbe dall’attribuzione all’altro genitore della rendita pari al 50%, legittimamente negata al convivente”.

Il principio enunciato dalla Consulta non si fonda sullo status di figlio naturale dell’avente diritto alla quota di rendita a superstiti, bensì sul rilievo, di carattere sostanziale, della ingiustificata disparità di trattamento tra il figlio orfano di entrambi i genitori e quello che non può usufruire dell’indiretto sostegno economico derivante dalla quota di rendita che spetterebbe all’altro genitore vivente perché quest’ultimo non ne ha diritto, a prescindere dal fatto che non sia stato mai contratto il vincolo del coniugio o che siano cessati gli effetti civili di detto vincolo.

Ciò premesso, poiché il sopra evidenziato elemento di carattere sostanziale, che costituisce ratio fondante della decisione della Corte, ricorre anche nella fattispecie in oggetto, si dispone che il diritto alla quota del 40% di rendita venga riconosciuto anche al figlio superstite di genitore divorziato.

Pertanto, nei casi di orfani superstiti di genitore divorziato, titolari di rendita del 20%, la misura della rendita stessa va elevata al 40%.

Nella particolare ipotesi in cui al coniuge divorziato già titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970 e s.m.i. venga riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti, al figlio superstite dovrà essere riconosciuta la stessa rendita ai superstiti ragguagliata al 20% della retribuzione, ai sensi dell'art.85, comma 1, n.2.

EFFICACIA NEL TEMPO

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato in cui sia stata accertata la misura della rendita ai superstiti spettante al figlio superstite di genitore divorziato.

INDICAZIONI OPERATIVE

Per l'istruttoria dei casi in questione, si rinvia, per quanto applicabili, alle istruzioni fornite dalla Direzione centrale prestazioni con nota del 18 maggio 2009 - prot. n. 4133 - avente a oggetto "Rendita agli orfani di un genitore naturale. Sentenza della Corte costituzionale n.86 dell'11 marzo 2009 (G.U. n. 13 del 1° aprile 2009). Circolare del 13 maggio 2009. Istruzioni operative".

In particolare, per la trattazione della rendita spettante nella misura del 40% al figlio del genitore divorziato dovrà essere usata la specie "6" attualmente presente nella procedura Graiweb con la denominazione "figlio naturale", che sarà a breve integrata con: "figlio naturale/figlio di genitore divorziato".

IL DIRETTORE GENERALE